



Città di Gonzaga

Provincia di Mantova
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 19/03/2018

OGGETTO: IUC DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI
IMU PER L'ANNO 2018

L'anno 2018, addì **diciannove**, del mese di **Marzo** alle ore **21:00**, nella **SEDE COMUNALE**, nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente/Assente
TERZI CLAUDIO	Sindaco	P
SACCHI MASSIMILIANO	Consigliere	P
FALCERI MARTINA	Consigliere	P
MORETTI ALESSANDRA	Consigliere	P
GALEOTTI ELISABETTA	Consigliere	P
CASTAGNOLI MATTEO	Consigliere	P
ZANONI GIORGIO	Consigliere	P
BERNARDELLI ANTONELLA	Consigliere	P
PETOCCHI NATASCIA	Consigliere	P
FONTANESI DONATELLA	Consigliere	P
RENZI GERARDO	Consigliere	A
ZATELLI ACHILLE	Consigliere	P
BISI ALESSANDRO	Consigliere	P

Presenti: 12 Assenti: 1

E' presente anche l'Assessore esterno Faccini Luca.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Vallario Avv. Daniela, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Terzi Claudio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: IUC DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI
IMU PER L'ANNO 2018**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) prevede l'istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visti il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria (IMU) e il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che disciplinano l'IMU;

Considerato che la disciplina dell'imposta municipale propria è contenuta, oltre che nel sopra citato Decreto Legge 201/2011, nelle disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, espressamente richiamate dal D.L. 201/2011, e del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/1/2012 e s.m.i.;

Visto il comma 707 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 - Legge 147/2013 - che statuisce che "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9". L'importo della detrazione è pari ad € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, senza l'applicazione della previgente maggiorazione, pari ad € 50,00, prevista per ogni figlio di età non superiore a 26 anni;

Considerato che la legge di stabilità 2014 al comma 708 dell'art. 1 ha disposto che non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali (di cui al comma 8 dell'art. 13 del DL 201/2011) a decorrere dall'anno 2014, così pure l'art. 2 comma 2 lettera 2 del DL 102/2013 del 31/8/2013 convertito nella Legge 124/2013 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 bis del DL n. 47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, sono assimilati all'abitazione principale, quindi non soggetti all'imposta, gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero), pensionati nel rispettivo paese di residenza e purchè gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

Visto il comma 10 lettera b) dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che introduce la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzino come abitazione di residenza (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

Visto il comma 10 lettera c) e d) e comma 13 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 che esclude dall'applicazione del IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);

Visti i commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 che dispongono che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'IMU e la TASI, vengono determinate applicando l'aliquota stabilita dal comune con riduzione al 75%;

Visti i commi da 21 a 24 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 che prevedono l'esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Considerato che ai sensi del comma 37- art. 1 - della legge di bilancio 2018 L n. 205 del 27/12/2017, è previsto il blocco dell'aumento dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2017;

Vista la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/12) Art. 1 Comma 380 lettera f) che stabilisce:
"è riservata allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del DL n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato al aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13";

Rilevato inoltre che l'art.13 del D.L. 201/2011 prevede:

- al comma 6 che l'aliquota di base è pari al 0,76 per cento e che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 che l'aliquota è ridotta allo 0,4 punti percentuali per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 9 che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati;

Dato atto che il comma 2 dell'art. 13 del DL. 201/2011 stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dato atto che l'art. 13 comma 6 del citato D.L. 201/2011 i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2018 è stato ulteriormente prorogato dal 28/2/2018 al 31.03.2018 con Decreto del Ministero dell'Interno del 9/02/2018 (pubblicato in G.U. n. 38 del 15/02/2018);

Vista la deliberazione n. 5 del 31/1/2017 "IUC DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI IMU PER L'ANNO 2017" con la quale sono state determinate le aliquote e le agevolazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 come di seguito esposto:

ALIQUOTE IMU 2017:

- a) **0,86%** aliquota di base;
- b) **0,40%** per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) **0,40%** per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2;

DETRAZIONI IMU 2017

- a) Detrazione di **Euro 200,00** (duecento/00) per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9;

AGEVOLAZIONI IMU 2017

- a) è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2 l'imposta è determinata applicando all'aliquota stabilita dal Comune (punto 1 lettera c) 0,40%) la riduzione al 75 per cento (Articolo 13 comma 6-bis del D.L. 201/2011);

Visto altresì l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che sono stati valutati gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, in relazione al gettito dell'imposta, in considerazione del mantenimento degli equilibri di bilancio e della gestione finanziaria per far fronte ai costi, sempre crescenti, nonché ai bisogni di servizi da prestare alla collettività;

Ritenuto di confermare le aliquote dell'anno 2017 e pertanto di deliberare per l'anno 2018 le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni:

1) Anno 2018 - aliquote Imposta Municipale Propria:

- a) **0,86%** aliquota di base;
- b) **0,40%** per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) **0,40%** per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2.

2) Detrazioni d'imposta per l'anno 2018:

- a) Detrazione di **Euro 200,00** (duecento/00) per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9;

3) Agevolazioni IMU per l'anno 2018:

- a) E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2 l'imposta è determinata applicando all'aliquota stabilita dal Comune (punto 1 lettera c) 0,40%) la riduzione al 75 per cento (Articolo 13 comma 6-bis del D.L. 201/2011).

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Verbale di Consiglio N° 6 del 19/03/2018

Visto l'art.13 – co. 8 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011;
Visti i commi 156 e 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento della I.U.C.;
Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

D E L I B E R A

1) di determinare per l'esercizio 2018 le seguenti aliquote detrazioni ed agevolazioni dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune:

1) Aliquote per l'anno 2018:

- a) **0,86%** aliquota di base;
- b) **0,40%** per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) **0,40%** per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2.

2) Detrazioni d'imposta per l'anno 2018:

- a) Detrazione di **Euro 200,00** (duecento/00) per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9;

3) Agevolazioni IMU per l'anno 2018:

- a) E' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2 l'imposta è determinata applicando all'aliquota stabilita dal Comune (punto 1 lettera c) 0,40%) la riduzione al 75 per cento (Articolo 13 comma 6-bis del D.L. 201/2011).

4) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.;

5) di dare atto che é riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del DL n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13”;

6) di stabilire che per poter beneficiare della riduzione della base imponibile stabilita al comma 3 lettera 0a) dell'Articolo 13 del D.L. 201/2011 – immobili concessi in comodato a parenti – dovrà essere presentata opportuna dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011;

7) di stabilire che per poter beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al punto c), per l'immobile concesso in locazione ai sensi della Legge 431/98 comma 3 art. 2, è necessaria la presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro il 31/07/2018;

8) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 12 presenti, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare la suindicata deliberazione;

di allegare alla presente i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000;

di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.12 presenti, resi per alzata di mano immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Terzi Claudio

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vallario avv. Daniela

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
